

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 485/2011 R.G.A.C., vertente

TRA

A., rappresentato e difeso dall'Avv. B. ed elettivamente domiciliato in Udine presso il suo studio per mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Udine, rappresentato e difeso dagli Avv.ti C. e D., per mandati generali alle liti [omissis]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte ricorrente: “accertata la insussistenza dell'indebito comunicato con la nota del 7.4.2008, condannare l'INPS alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute; in via subordinata, accertata la irripetibilità totale dell'indebito comunicato con la nota del 7.4.2008, condannare l'INPS alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute; in via ulteriormente subordinata, accertata la irripetibilità

parziale dell'indebito comunicato con la nota del 7.4.2008, condannare l'INPS alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute; in ogni caso, con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”

Per l'INPS: “Respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e non provato; spese di causa rifuse.”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7/4/2011 A., rappresentato come in atti, premesso di essere titolare della pensione categoria VO n. X in godimento dal luglio 1997, esponeva che con provvedimento del 7 aprile 2008 l'INPS di Udine aveva comunicato che a seguito di variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione era insorto un indebito di euro 3.050,40 relativamente al periodo dalla decorrenza della pensione al 31.5.2008 e che il ricorso amministrativo che aveva inoltrato al Comitato provinciale era stato respinto con provvedimento dell'11.2.2009.

Ciò posto, il ricorrente deduceva che competeva all'INPS provare l'indebito e che, nel caso in cui la stessa fosse stata fornita, andava rilevato il decorso della prescrizione decennale tra il pagamento dei ratei pensionistici e la richiesta di restituzione.

Invocava inoltre l'applicazione dell'art. 13 della legge 412 del 1991 e della sanatoria prevista dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, deducendo che i provvedimenti formali dell'INPS dovevano essere individuati nella comunicazione della liquidazione della pensione e del prospetto di liquidazione, nei modelli con i quali l'INPS aveva comunicato annualmente

l'importo di pensione in pagamento, nonché nei vari modelli CUD "o altri di funzione analoga" per le dichiarazioni dei redditi; da ultimo deduceva che in caso di applicabilità dell'art. 38, commi da 7 a 10, della legge 448/2001, per i pagamenti effettuati a tutto il 10.1.2001, gli importi richiesti dall'INPS, depurati da quanto non dovuto per l'intervenuta prescrizione, dovevano essere ridotti nella misura di un quarto ex art. 38, comma 8, della legge 448/2001, ferma la totale irripetibilità per i periodi successivi.

L'INPS si costituiva deducendo che l'indebito era stato determinato dalla ricostituzione della pensione VO n. X di cui il ricorrente era titolare, effettuata in data 7 aprile 2008 a seguito di segnalazione dell'Ufficio Riscossioni Crediti e Vigilanza dell'Istituto, che aveva rilevato per l'anno 1997 un imponibile inferiore a quello dichiarato sul modello "01/M sost" utilizzato per la prima liquidazione.

Eccepiva inoltre l'infondatezza della questione relativa alla prescrizione, evidenziando che la verifica dei dati comunicati poteva essere effettuata solo a partire dall'anno successivo alla presentazione del modello sostitutivo, essendo il modello definitivo disponibile con la presentazione da parte del datore di lavoro del modello 770, nella fattispecie avvenuta nel settembre 1998 con riferimento all'anno di competenza 1997.

Deduceva altresì che aveva già provveduto ad applicare la sanatoria parziale del 25%, pari ad euro 228,78, per la parte di indebito anteriore al 2001 ai sensi e per gli effetti della legge n. 448/2001.

Quanto alla sanatoria invocata dal ricorrente, deduceva che l'art. 13 della legge n. 412/1991 aveva introdotto una disciplina innovativa rispetto a quella dettata dall'art. 52 della L. n. 88/1989 - applicabile, avuto riguardo al

momento di esecuzione del pagamento non dovuto, alle situazioni debitorie insorte dalla data di entrata in vigore del 31 dicembre 1991 - secondo la quale erano sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo comunicato al pensionato, viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'Istituto, salvo il caso del dolo del pensionato. Nel mentre l'indebito per cui è causa non era stato originato da un errore dell'Istituto, ma dal fatto che il datore di lavoro del ricorrente aveva dichiarato redditi superiori rispetto a quelli effettivamente percepiti, con ciò inducendo il pagamento di una pensione di importo superiore al dovuto; pertanto, mancando l'errore dell'INPS, non sussisteva il presupposto per l'applicabilità della sanatoria dell'indebito di cui al 2 comma art. 52 L. 88/89; nella fattispecie mancava, inoltre, per l'applicazione della sanatoria, un provvedimento definitivo e formale comunicato alla parte ricorrente. Radicati il contraddittorio, all'odierna udienza di discussione veniva emessa, sulle epigrafate conclusioni e sulla scorta delle seguenti considerazioni, la presente sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.

* * *

Le SS.UU., con la sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, nel dichiarare irripetibile l'indebito previdenziale nei limiti di un quarto e dovuto lo stesso quanto al residuo, hanno affermato che, qualora l'*accipiens* richieda - come nella fattispecie avvenuto - l'accertamento negativo della sussistenza del diritto dell'Istituto a ripetere quanto indebitamente corrisposto a titolo di prestazione previdenziale, e quindi del suo obbligo di restituire quanto percepito, si ha che l'attore deduce necessariamente in giudizio il diritto alla

prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consente di qualificare come adempimento quanto a lui corrisposto dal convenuto, sicché ha il correlativo onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.

E' stata pertanto respinta la tesi opposta, secondo cui graverebbe sull'Istituto convenuto l'onere di provare i presupposti del diritto alla restituzione dell'indebito, competendo viceversa alla parte richiedente l'onere di dimostrare il diritto alla percezione della prestazione nella sua interezza.

Ne discende pertanto che, nel caso di specie, non avendo la parte ricorrente adempiuto sul punto all'onere della prova, debba necessariamente ritenersi dovuta la restituzione dei differenziali pensionistici richiesti.

Quanto alla questione relativa alla prescrizione, va rilevato che *“l'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo”* (Cass. Sez. Lav. n. 953 del 24 gennaio 2012).

A margine di tali principi, dovendo la decorrenza del termine di prescrizione essere individuata con riferimento al momento in cui sussisteva la possibilità di esercizio del relativo diritto (art. 2935 cod. civ.), ed essendo nella fattispecie i dati reddituali definitivi stati comunicati mediante la trasmissione del modello 770 del settembre 1998, la prescrizione decennale deve ritenersi interrotta in tempo utile attraverso il provvedimento del 7

aprile 2008.

Quanto alle ulteriori questioni va invece rilevato che nella disciplina dell'indebito previdenziale si sono succedute le disposizioni dettate dall'art 80 comma 3 del R.D. 28.8.1924 n.1422, dall'art 52 della legge n.88/89 e dall'art 13 della legge n.412/91.

Con la prima era stata esclusa la ripetibilità degli indebiti pensionistici conseguenti ad errori dell'Istituto previdenziale contenuti nel provvedimento di assegnazione portato a conoscenza dell'interessato, quando l'errore non era stato provocato dolosamente dal percipiente e la rettifica era intervenuta ad oltre un anno dall'assegnazione.

Con l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, premesso che le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti delle gestioni obbligatorie sostitutive ed integrative in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione potevano essere in ogni momento rettificate, a modifica del precedente regime era stato previsto: *“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”*.

Era tuttavia intervenuto l'art. 13 della l. 30 dicembre 1991 n. 412, il quale aveva previsto che *“le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e*

che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1993, nel ritenere la natura innovativa di tale disposizione, ne aveva dichiarato la parziale illegittimità relativamente alla applicabilità ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore, o comunque pendenti alla stessa data, nulla viceversa osservando quanto a quelli, come nella fattispecie, insorti successivamente.

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991 - norma applicabile al caso di specie in relazione al principio secondo il quale per stabilire quale delle norme sopra richiamate debba trovare applicazione si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto - il principio di irripetibilità risulta ora subordinato nella sua operatività al verificarsi dei seguenti presupposti: a) le somme da ripetere devono essere corrisposte in base ad un provvedimento formale viziato da errore; b) detto provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato; c) non deve ricorrere il caso della omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'Ente erogatore.

Poiché, viceversa, nel caso concreto, il presupposto dell'indebito non era rappresentato da un errore dell'Istituto, ma bensì dal fatto che il datore di lavoro della parte ricorrente aveva dato luogo alla erogazione di una pensione di importo superiore al dovuto, avendo a sua volta erroneamente dichiarato redditi superiori rispetto a quelli effettivamente percepiti, ne

consegue che, in difetto del requisito dell'errore dell'INPS, non sussista il presupposto per l'applicabilità della sanatoria dell'indebito prevista dall'art. 52 comma 2 della legge 88/89.

Da ultimo, va rilevato che l'INPS ha dedotto, e il ricorrente non ha contestato, di avere già provveduto ad applicare la sanatoria parziale relativamente alla parte di indebito anteriore al 2001 ai sensi della legge n. 448/2001.

Ne discende pertanto che il ricorso dovrà essere necessariamente disatteso.

Per quanto attiene al regolamento delle spese del giudizio, sussistono comunque i presupposti per la compensazione avuto riguardo alla natura della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Udine, il 19 dicembre 2012

IL GIUDICE

Dott. Giuliano Berardi